

# **CASSA INTEGRAZIONE COVID-19: DISPONIBILE LA DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DI ANTICIPO BANCARIO**

---

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, secondo quanto previsto da un'apposita **convenzione stipulata in data 30.3.2020 dall'ABI con le parti sociali**, i **lavoratori destinatari dei trattamenti di CIGO e CIG in deroga** riconosciuti ai sensi degli artt. da 19 a 22 del DL 18/2020 (c.d. "Cura Italia") **potranno ottenere in tempi più rapidi le relative indennità** grazie ad una **anticipazione dalle banche aderenti all'iniziativa, cui farà seguito il rimborso dell'INPS** ai medesimi istituti di credito. L'anticipazione dell'indennità spettante avverrà **tramite l'apertura di credito in un conto corrente dedicato presso una banca aderente alla convenzione**, per un **importo forfettario complessivo pari a 1.400,00 euro**, parametrati a **9 settimane di sospensione a zero ore** (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), **da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale**. L'apertura del credito cesserà poi con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale - che avrà effetto solutorio del debito maturato - e, comunque, **non potrà avere durata superiore a 7 mesi**.

## **L'anticipazione bancaria**

---

Un'apposita convenzione, stipulata in data 30.3.2020 dall'ABI con le organizzazioni di rappresentanza datoriali e sindacali, consente **un'erogazione più rapida dei trattamenti di CIGO e CIG** in deroga previsti dagli articoli da 19 a 22 del DL 18/2020 (decreto "Cura Italia"), **grazie a un'anticipazione ai lavoratori operata dalle banche**, cui farà seguito il rimborso dell'INPS ai medesimi istituti di credito.

## Caratteristiche dell'anticipazione bancaria

Secondo quanto indicato nella convenzione in questione, l'anticipazione dell'indennità spettante avverrà tramite **l'apertura di credito in un conto corrente dedicato presso una banca aderente**, per un importo forfettario **complessivo pari a 1.400,00 euro**:

- parametrati a **9 settimane di sospensione a zero ore** (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore);
- da riproporzionare in caso di **rapporto a tempo parziale**.

## Osserva

**L'apertura del credito cesserà poi con il versamento da parte dell'INPS** del trattamento di integrazione salariale - che avrà effetto solutorio del debito maturato - e, comunque, **non potrà avere durata superiore a 7 mesi**.

## Beneficiari dell'agevolazione

Destinatari del beneficio sono i **lavoratori interessati dai trattamenti di integrazione salariale** di cui agli articoli da 19 a 22 del DL 18/2020 (CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga), **dipendenti di datori di lavoro che**, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'emergenza COVID-19:

- hanno **sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore**;
- e hanno fatto **domanda di pagamento diretto da parte dell'INPS** dei trattamenti di integrazione salariale ordinario o in deroga previsti dal decreto "Cura Italia" e delle relative disposizioni previste dagli accordi regionali.

## Presentazione della domanda

I lavoratori interessati dovranno **presentare un'apposita domanda** ad una delle banche aderenti alla convenzione, secondo le **procedure in uso presso l'istituto di credito** interessato, utilizzando **la modulistica** allegata alla convenzione medesima e **corredandola con specifica documentazione**. In particolare, si richiede:

- una **copia del documento d'identità** e del codice fiscale;
- una **dichiarazione dell'azienda di aver proceduto all'inoltro della domanda** di integrazione salariale per l'emergenza COVID-19 all'Ente competente con richiesta di pagamento diretto;
- una **lettera di impegno irrevocabile ad autorizzare l'INPS** ad effettuare l'accredito delle sue spettanze direttamente sul conto corrente su cui è stata concessa la disponibilità dell'anticipazione;
- una **copia dell'ultima busta paga**;
- copia della raccomandata A/R (o strumento equivalente) per **la richiesta di domiciliazione**

**irrevocabile dello stipendio** e dell'importo relativo al contributo di trattamento di integrazione salariale per l'emergenza COVID-19.

## Osserva

**Se il lavoratore è straniero** sarà poi necessario allegare una **copia del permesso di soggiorno**, mentre se il **lavoratore è dipendente da un'azienda non associata** ad una delle rappresentanze datoriali che hanno sottoscritto l'accordo, il datore di lavoro **dovrà produrre una dichiarazione con cui condivide ed aderisce ai principi**, criteri e strumenti previsti nella convenzione.

### Adempimenti successivi

Una volta ottenuta l'anticipazione tramite banca, il lavoratore e il datore di lavoro saranno tenuti ad **informare tempestivamente la banca** stessa circa l'esito della domanda di accesso al trattamento di integrazione salariale per l'emergenza COVID-19.

## Osserva

**Qualora non intervenga il pagamento dell'INPS**, la banca potrà, infatti, richiedere l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione al lavoratore, il **quale provvederà ad estinguerlo entro 30 giorni dalla richiesta**.

In tale ipotesi, a **fronte di un inadempimento del lavoratore**, il datore di lavoro, al quale verrà comunicato il saldo a debito del conto corrente dedicato, **verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore**, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, **fino alla concorrenza del debito**.

## Osserva

Sul punto, si ricorda che il lavoratore dovrà dare preventiva autorizzazione al datore di lavoro (utilizzando i fac simile allegati alla convenzione) e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge.

La **responsabilità in solido del datore di lavoro**, invece, potrà sussistere a fronte **di omesse o errate sue comunicazioni alla banca** ovvero a fronte del mancato accoglimento - totale o parziale - della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità. In tale ipotesi, **la banca richiederà l'importo al datore di lavoro responsabile in solido**, che provvederà entro 30 giorni.